

IL SINDACO
IL VICE SEGRETARIO
A. Campaggi

**CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI TRECATE E CERANO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Trecate, tra:

- il Comune di Trecate, c.f. 80005270030, con sede in Trecate (NO), Piazza Cavour 24, di classe II, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Enrico Ruggerone,
- il Comune di Cerano, c.f., con sede in Cerano (NO), Piazza Crespi, 12, di classe II, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Flavio Gatti

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Trecate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria comunale a partire dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

- con deliberazione del Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Cerano ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Trecate e Cerano stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata della Segreteria comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con la finalità di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa, pur garantendo comunque la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Trecate assume la veste di Comune capo Convenzione. Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

Art. 3 – Nomina e Revoca del Segretario Comunale

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto del Sindaco di Cerano , da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Fermo restando che la gestione dell'Albo dei Segretari spetta al Ministro dell'Interno, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 4 – Durata e scioglimento

La presente convenzione é da intendersi valida fino alla data del 1° ottobre 2017.

Non è previsto il tacito rinnovo; tuttavia, nei novanta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, fino al 31.12.2017.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;
- 3) recesso unilaterale del Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione, nonostante il parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.
- 4) recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati , da esercitarsi mediante adozione di apposito atto deliberativo consiliare, con il quale si manifesti il preavviso di almeno 60 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto medesimo all'amministrazione non recedente.

Art. 5 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito, sentito il Segretario comunale, in accordo tra i Sindaci dei Comuni e formalizzato con apposito atto. Il calendario potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con l'altro Sindaco e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 6 – Vice Segretario

Per la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare della sede convenzionata, provvederanno ad assicurare il servizio i Vice Segretari dei rispettivi Comuni.

Resta fermo, in ogni caso, che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello della reggenza non può superare i 120 giorni.

Art. 7 – Sostituzione del Segretario

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede Convenzionata, qualora non fosse possibile ricorrere alla figura del Vice Segretario disciplinata dal precedente art. 6, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura – UTG di Torino Ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco autorizzato dall'Ex Agenzia, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del successivo art. 8.

Art. 8 - Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, nonché al versamento degli oneri

previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione di un'indennità chilometrica pari ad 1/5 (un/ quinto) del costo della benzina verde per ogni Km. per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica mensile a cura del Segretario stesso.

Nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico dell'altro Comune avviene trimestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 70 % (SETTANTA per cento) a carico del Comune di Trecate;
- b) 30 % (TRENTA per cento) a carico del Comune di Cerano.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Art. 9 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe II (popolazione compresa tra 10.000 e i 65.000 abitanti). (Trecate n. abitanti - Cerano n. abitanti calcolati al 30/06/2012). 6933

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, le deliberazioni dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, alla Prefettura - UTG di Torino Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte.